

Pubblicato il 11/06/2018

N. 02624/2018 REG.PROV.CAU.
N. 03796/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3796 del 2018, proposto da

rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, 9;

contro

il Ministero Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Università degli Studi G. D'Annunzio - Chieti, Università degli Studi Foggia, Università degli Studi Milano, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi Modena, Università degli Studi Napoli Federico II, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Siena, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Trieste, Università del Piemonte Orientale, Università Politecnica delle Marche - Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in

Roma, via dei Portoghesi, 12;

Universita' Studi De L'Aquila, Universita' Politecnica delle Marche, Universita' degli Studi di Bologna, Universita' degli Studi di Catania, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Regioni e Prov. Autonome di Trento e Bolzano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Universita' di Catanzaro Sede, Universita' di Chieti Sede, Universita' di Foggia Sede, Universita' di Milano Sede, Universita' di Milano Bicocca Sede, Universita' di Modena Reggio Emilia Sede, Universita' di Napoli Federico II Sede, Universita' di Napoli Vanvitelli Sede, Universita' di Palermo Sede, Universita' di Roma La Sapienza Sede, Universita' di Roma La Sapienza Polo Pontino Sede, Universita' di Sassari Sede, Universita' di Siena Sede, Universita' di Torino Sede, Universita' di Trieste Sede, Universita' di Vercelli Avogadro Sede, Cineca Consorzio Italiano Interuniversitario Sede non costituitisi in giudizio;

l'Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Visentin, Roberto Toniolo e Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sabrina Visentin;

nei confronti

non costituitisi in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del TAR del Lazio (Sezione Terza) n. 1360/2018, resa tra le parti, concernente diniego di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia (a. a. 2017/2018);

Visto l'art. 62 cod. proc. amm. ;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del MIUR;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del 7 giugno 2018 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Marco Stigliano Messuti, dell'Avvocatura dello Stato, Gino Giuliano e Marika Sala;

rilevato preliminarmente che, allo stato, non sembra esservi coerenza tra la tipologia delle censure formulate con l'appello, l'accoglimento delle quali comporterebbe sostanzialmente la rinnovazione della procedura e, in ogni caso, non consentirebbe agli appellanti una sicura ammissione con riserva ai corsi, e l'accoglimento della domanda cautelare di ammissione con riserva, avanzata dai ricorrenti e odierni appellanti;

che, tuttavia, la delicatezza della censura inerente alla determinazione del fabbisogno di laureati esige una valutazione approfondita che solo un esame della controversia nel merito in primo grado può garantire;

che quindi la domanda cautelare va accolta ai soli fini della definizione sollecitata del giudizio nel merito da parte del TAR e che, pertanto, visto l'art. 55, commi 10 e 11, del c.p.a., va disposto che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecitata fissazione dell'udienza di merito;

che le spese della fase cautelare vanno compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), visto l'art. 55, commi 10 e 11 del c.p.a., accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 3796/2018) ai soli fini della sollecitata definizione del giudizio nel merito da parte del giudice di primo grado.

Si dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR del Lazio per la fissazione in tempi rapidi dell'udienza di merito.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

L'ESTENSORE
Marco Buricelli

IL PRESIDENTE
Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO